



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

## **Deduzione ACE, profili dichiarativi e novità**

*(Circolare n. 10 del 23 maggio 2017)*

## Indice

1. Premessa	3
2. Presupposto soggettivo	3
3. Deduzione ACE dei soggetti IRES	6
3.1. Incrementi di capitale proprio	6
3.2. Diminuzioni rilevanti	9
4. Deduzione ACE dei soggetti IRPEF	10
5. "Sterilizzazione" della base ACE	11
5.1. Incrementi di titoli e valori mobiliari	11
5.2. Disposizioni antielusive	13
6. Misura dell'agevolazione	18
7. Limiti di applicazione dell'ACE	18
8. ACE e modelli REDDITI 2017	20
8.1. Soggetti IRES	20
8.2. Contribuenti IRPEF	20
9. Eccedenze ACE	26
9.1. Società trasparente	27
9.2. Partecipante al consolidato fiscale	27
9.3. Trasformazione in credito IRAP	28
10. Novità ACE 2017	36

## 1. Premessa

---

L'Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE) è disciplinato dall'art. 1 del D.L. 201/2011, che riconosce una **deduzione dal reddito d'impresa, ma non dalla base imponibile Irap**, di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio dei titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria.

Le norme di applicazione dell'agevolazione, così come quelle aventi finalità antielusiva specifica, sono state stabilite dal **D.M. 14.3.2012**. A questo proposito, si segnala che è prevista la **pubblicazione di un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, diretto a rivedere le disposizioni sinora prescritte, al fine di coordinare la normativa stabilita per la determinazione del reddito d'impresa delle società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali con quella prevista per i **soggetti "OIC adopter"**, che applicano il **principio di derivazione rafforzata**: l'art. 13-*bis* del DL 244/2016 (convertito nella L. 19/2017) ha, infatti, esteso, le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle **imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali**, ad eccezione delle micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* c.c., le quali continuano a determinare la base imponibile in ossequio al tradizionale criterio del "*doppio binario*".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è, inoltre, tenuto ad emanare un ulteriore Decreto ACE per tenere conto delle modifiche ai principi contabili nazionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni prescritte dal DLgs. 139/2015. In particolare, tale nuovo provvedimento, oltre a regolamentare le **nuove regole applicabili da parte dei soggetti IRPEF**, dovrà stabilire la **sorte delle imputazioni alle riserve di patrimonio netto** derivanti dall'applicazione delle norme transitorie del predetto Decreto, chiarendo se e come queste componenti imputate direttamente a patrimonio netto – che emergono a seguito della variazione dei principi contabili adottati – possano rilevare quali variazioni in aumento del capitale investito, al pari degli accantonamenti degli utili a riserva. È auspicabile che questo Decreto risolva i dubbi sussistenti in merito all'impatto, sulla base dell'agevolazione ACE, della **riserva negativa per azioni proprie**, così come le movimentazioni dirette delle **riserve per cambio di principi contabili** (o correzione di errori), nonché l'iscrizione a patrimonio netto dello **scorporo di interessi passivi figurativi sui finanziamenti soci infruttiferi**. Le nuove disposizioni si applicheranno **retroattivamente al periodo d'imposta 2016**, dovendo regolare imputazioni a patrimonio netto che si sono registrate in questo esercizio.

## 2. Presupposto soggettivo

---

La fruizione dell'agevolazione ACE è riconosciuta ai seguenti **titolari di reddito d'impresa**:

- s.p.a., s.r.l., s.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché quelle europee di cui al Regolamento 2157/2001/CE e cooperative europee previste dal Reg. 1435/2003/CE, residenti nel

territorio dello Stato;

- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato, qualora dispongano nello stesso di una stabile organizzazione;
- **s.n.c., s.a.s. ed imprenditori individuali in contabilità ordinaria, per natura od opzione.**

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la **C.M. 12/E/2014, par. 1.1**, ha ricordato che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale o dell'amministrazione, oppure l'oggetto principale dell'attività, nel territorio dello Stato (art. 73, co. 3, del Tuir): conseguentemente, può usufruire del beneficio ACE la **società estera** che ha trasferito la residenza in Italia, dal **momento in cui assume la qualifica di soggetto residente** ai sensi dell'art. 73 del Tuir. A partire da tale istante, l'impresa può applicare le disposizioni contenute nel D.M. 14.3.2012, comprese quelle antielusive previste dall'art. 10 del medesimo Decreto, considerando tutti gli **incrementi** e i **decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall'esercizio in corso al 31.12.2011**: non rileva, pertanto, il fatto che il contribuente – per propria scelta, ovvero per mancanza dei presupposti *ex lege* – abbia o meno usufruito dell'ACE nei precedenti periodi d'imposta, ferma restando l'esclusione dall'agevolazione per le annualità precedenti a quella di acquisizione della residenza fiscale in Italia.

### **Soggetti esclusi**

La fruizione dell'agevolazione ACE è, pertanto, preclusa ai seguenti soggetti (art. 9 del D.M. 14.3.2012):

- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), del Tuir);
- imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata, ed esercenti attività di lavoro autonomo;
- **soggetti falliti**, a partire dall'inizio dell'esercizio della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
- imprese in liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall'avvio del periodo d'imposta in cui è pronunciato il relativo provvedimento di apertura della procedura;
- società assoggettate all'**amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**, a partire dall'inizio dell'esercizio di apertura della procedura. A questo proposito, la **C.M. 12/E/2014, par. 1.2**, ha chiarito che l'esclusione delle grandi imprese in crisi in amministrazione straordinaria riguarda unicamente il caso di **impossibilità di risanamento** con continuità dell'esercizio dell'impresa, ovvero di eseguirlo a condizioni economicamente convenienti, rendendo necessaria la liquidazione aziendale. In altri termini, restano inclusi nel novero dei contribuenti che possono accedere

al beneficio ACE le imprese per cui l'amministrazione straordinaria risulta finalizzata al risanamento aziendale, così come quelle soggette alla procedura di cui agli artt. 70 e ss. del Tub: quest'ultima è, infatti, diretta al ritorno alla normale attività d'impresa, e non alla cessazione della stessa.

L'Agenzia delle Entrate non ha, invece, formulato alcun riferimento al **concordato preventivo**, anch'esso procedura concorsuale, né all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-*bis* della L.F.. La circostanza in parola appare implicitamente giustificata dalla relazione al D.M. 14.3.2012, nella parte in cui si chiarisce che soddisfano il presupposto soggettivo dell'ACE i contribuenti che **determinano il reddito secondo i criteri ordinari, e sono caratterizzati dalla continuità aziendale**.

Questi due requisiti pongono, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi, in quanto spesso l'impresa in concordato preventivo, oppure interessata da un accordo di ristrutturazione dei debiti, potrebbe già trovarsi in una fase liquidatoria e, quindi, priva di continuità aziendale, nonché soggetta – ai fini della determinazione del reddito – alle disposizioni speciali di cui all'art. 182 del Tuir. Diversamente, nel caso di **concordato preventivo di cui all'art. 186-*bis* L.F.** o accordo di ristrutturazione dei debiti avente natura conservativa (dilatatoria o remissoria), risulterebbero soddisfatti entrambi i requisiti indicati dalla relazione al Decreto attuativo, facendo, quindi, ritenere **sussistente il presupposto soggettivo**.

La relazione al D.M. 14.3.2012 ha, inoltre, precisato che l'ACE non trova applicazione in sede di determinazione del reddito dei soggetti esteri considerati CFC ai sensi dell'art. 167 del Tuir, in quanto tale determinazione avviene secondo le specifiche regole interne ivi espressamente previste. In senso conforme, si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 12/E/2014, secondo cui il beneficio ACE **non deve essere considerato** nella determinazione del c.d. **tax rate di cui all'art. 167 del Tuir**, in materia di imprese estere controllate e collegate, in quanto la relativa procedura è fondata esclusivamente sulle regole del Tuir (C.M. 23/E/2011 e 51/E/2010). L'orientamento in parola non è, tuttavia, condiviso dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ora Fondazione Nazionale dei Commercialisti, poiché la circostanza che la disciplina agevolativa non sia contenuta all'interno del Tuir non appare sufficiente ad escludere l'applicazione della stessa (**Circolare 28/IR/2012**): è stato altresì osservato che, nonostante l'assenza di chiarimenti sul punto da parte della relazione illustrativa al Decreto attuativo, si deve considerare la quota ACE ai fini del "**tax rate test**", in base al quale verificare l'applicabilità della disciplina sulle CFC ai soggetti localizzati in territori diversi da quelli con regime fiscale privilegiato; ciò in quanto l'aiuto alla crescita economica troverebbe applicazione laddove la controllata estera fosse residente in Italia.

Per quanto concerne, invece, i contribuenti qualificabili come "**società di comodo**" – in quanto non superano il test di operatività dei ricavi di cui all'art. 30 della Legge n. 724/1994, oppure rientrano nella definizione di "*impresa in perdita sistematica quinquennale*" (art. 2 del D.L. n. 138/2011) – l'Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già chiarito nella **C.M. 3/E/2013**, e peraltro desumibile

anche dalle istruzioni alla compilazione del modello dichiarativo, ovvero che il **reddito minimo presunto** deve essere **ridotto** delle agevolazioni fiscali eventualmente spettanti (C.M. 53/E/2009 e 25/E/2007) e, quindi, **anche della deduzione ACE**.

### **3. Deduzione ACE dei soggetti IRES**

---

Sotto il profilo prettamente operativo, ai fini del calcolo dell'agevolazione spettante alle società di capitali, occorre preliminarmente procedere alla **determinazione della base ACE** – sulla quale applicare, poi, il relativo coefficiente di remunerazione, come meglio individuato nel prosieguo – rappresentata dall'**importo minore** tra:

- il **patrimonio netto risultante dal bilancio a fine esercizio** (senza tener conto, tuttavia, della riserva per acquisto azioni proprie);
- la **variazione in aumento del capitale proprio** a fine esercizio rispetto a quello indicato al 31.12.2010, al netto dell'utile realizzato nel medesimo esercizio.

#### **Esempio: determinazione del capitale proprio al 31.12.2010**

Alla chiusura dell'esercizio 2010, la Alfa s.r.l. presentava la seguente situazione patrimoniale:

- capitale sociale: euro 10.000;
- riserve: euro 30.000;
- utile d'esercizio: euro 5.000.

In sede di verifica dell'incremento dei mezzi propri, al termine del periodo d'imposta di riferimento, il dato iniziale di confronto è rappresentato dalla somma del capitale sociale e delle riserve esistenti al 31.12.2010 e, quindi, euro 10.000 + euro 30.000 = euro 40.000.

Per le imprese di **nuova costituzione** occorre considerare, invece, quale incremento dei mezzi propri "**tutto il patrimonio conferito**" (art. 1, co. 6, del DL 201/2011): è, quindi, possibile beneficiare dell'agevolazione anche nel **periodo d'imposta di costituzione**, computando tra gli incrementi il **patrimonio netto di costituzione** (capitale sociale più eventuale sovrapprezzo), anche se non esiste un parametro di riferimento rappresentato dal patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Per la **determinazione dell'incremento del capitale proprio**, è necessario **monitorare gli incrementi o decrementi rilevanti**, senza, pertanto, considerare quelli esclusi dalla disciplina agevolativa.

#### **3.1. Incrementi di capitale proprio**

Ai fini della determinazione della "base ACE", rilevano, in primo luogo, i **conferimenti in denaro**, dalla data del versamento e, quindi, *pro rata temporis*, purché, se eseguiti nell'ambito di un **aumento di capitale**, la relativa delibera sia stata "*assunta successivamente all'esercizio in corso al 31*

dicembre 2010' (art. 5, co. 2, lett. a), del D.M. 14.3.2012). Ad esempio, un conferimento in denaro di euro 80.000 effettuato l'1.7.2016 deve essere computato per il periodo d'imposta 2016 per euro 40.000, e per l'intero nei successivi esercizi. Devono essere considerati anche gli utili portati a nuovo, destinati a copertura di perdite od accantonati a riserva (a partire dall'inizio dell'esercizio di formazione della stessa), ad eccezione di quelli destinati a riserve indisponibili, intendendosi per tali quelle **"formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizione di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite; nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"** (art. 5, co. 5, del predetto Decreto). Sul punto la **relazione al D.M. 14.3.2012** ha rammentato che sono **indisponibili la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e quella da adeguamento per utili su cambi non ancora realizzati (art. 2426, co. 1, n. 4) e 8-bis, c.c.)**, nonché le riserve derivanti da rivalutazioni monetarie o per acquisto di azioni proprie: lo stesso dicasi per le **riserve "first time adoption"** alimentate nei periodi d'imposta successivi al 31.12.2010, ovvero la quota che "si libera" – nel senso indicato dalla Guida OIC n. 4 – non concorre alla determinazione dell'incremento di capitale proprio, poiché si tratta di una riserva determinata a seguito di una diversa rappresentazione del patrimonio dell'azienda e, pertanto, non generata da utili derivanti da fenomeni gestionali e mantenuti nell'economia dell'impresa. Una diversa conclusione violerebbe la *ratio* dell'agevolazione ACE, finalizzata a incentivare la capitalizzazione aziendale mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio (**C.M. n. 12/E/2014, par. 2.3**). Rileva, invece, l'accantonamento a riserva legale, in quanto disponibile, con effetto dall'inizio dell'esercizio in cui è assunta la relativa delibera di destinazione, analogamente a quanto previsto per i decrementi, rappresentati dalle riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo. Ad esempio, la **distribuzione della riserva straordinaria deliberata il 31.12.2016**, ma eseguita il 2.1.2017, determina una riduzione della base di calcolo ACE relativa al periodo d'imposta 2016 e, quindi, da considerarsi già in sede di compilazione del mod. REDDITI 2017.

### **Esempio**

La Beta s.r.l., con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ha aumentato il proprio patrimonio netto per effetto di versamenti in conto capitale dei soci per un ammontare complessivo di euro 100.000 effettuati il 25.11.2016. Per il 2016, il conferimento deve essere valorizzato nella misura di euro  $100.000,00 * 37/366 =$  euro 10.109,29: in altri termini, è necessario, assumere il conferimento *pro rata temporis*, in funzione dei giorni intercorrenti tra la data del versamento e la chiusura del periodo d'imposta. Diversamente, qualora la Delta s.p.a., anch'essa contribuente "solare", abbia

accantonato, in data 8.4.2016, l'utile dell'esercizio 2015 di euro 13.000,00 con destinazione integrale a riserva straordinaria – avendo, quella legale, già raggiunto il minimo obbligatorio del quinto del capitale sociale – ne beneficia in forma integrale ai fini ACE: gli accantonamenti a riserve disponibili non sono, infatti, soggetti al ragguglio *pro rata temporis*.

Ad integrazione di quanto previsto dalla norma istitutiva, l'art. 5, co. 2, lett. a), del D.M. 14.3.2012 – analogamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al bonus di capitalizzazione di cui all'art. 5, co. 3-ter, del D.L. n. 78/2009 (C.M. n. 53/E/2009, par. 2.1) – precisa che "si considera conferimento in denaro la **rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumento del capitale**": la remissione è, tuttavia, agevolabile soltanto se riguarda crediti non commerciali, ovvero **derivanti da precedenti finanziamenti in denaro**. Gli incrementi di capitale derivanti dalle predette operazioni rilevano a partire dalla data dell'atto di rinuncia, ovvero da quella in cui assume effetto la compensazione.

<b>Incrementi di patrimonio</b>	<b>Modalità</b>	<b>Rilevanza</b>
<b>Conferimenti</b>	In denaro	Data di versamento
	In natura	Nessun rilevanza
<b>Rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso le società</b>	In denaro	Data dell'atto di rinuncia
<b>Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale</b>	In denaro	Data di effetto della compensazione
<b>Versamento sovrapprezzo quote</b>	In denaro	Data del versamento
<b>Versamento soci</b>	Conto capitale o copertura delle perdite	Data del versamento
<b>Finanziamento soci</b>	In denaro	Nessuna rilevanza
<b>Accantonamento utili</b>	A riserva disponibile	Inizio dell'esercizio dell'accantonamento
	A riserva indisponibile	Nessuna rilevanza
<b>Conversione prestito obbligazionario in capitale</b>	Conversione prestito	Inizio dell'esercizio dell'opzione
	In capitale	

### **Ragguglio annuale**

La C.M. 12/E/2014 ha altresì rammentato, coerentemente con la relazione illustrativa al D.M. 14.3.2012, che – nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta abbia una **durata diversa dall'anno** – il capitale proprio deve essere raggugliato all'estensione di questo periodo, "al fine di rendere tale

*variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essere applicabile determinato su base annuale*'. Conseguentemente, l'incremento di capitale proprio deve essere moltiplicato per i giorni di durata del periodo d'imposta, e suddiviso per 365:

**incremento di capitale proprio \* giorni di durata del periodo d'imposta/365.**

Nel caso di **conferimenti in denaro**, rilevanti dalla data del versamento, il ragguaglio deve essere operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra la data del conferimento e la chiusura dell'esercizio, considerando anche la durata complessiva del periodo d'imposta:

**incremento di capitale proprio \* giorni dal versamento al termine del periodo d'imposta/365.**

### **Soggetti non residenti**

Nel caso delle società e degli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), del Tuir, le predette disposizioni si applicano alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, rilevando la variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti **sorte successivamente al 31.12.2010**, si assume come incremento anche il **patrimonio di costituzione** o il **fondo di dotazione**, per l'ammontare **derivante da conferimenti in denaro** (art. 5, co. 6, del D.M. 14.3.2012): si deve, pertanto, escludere dall'ambito dell'agevolazione il conferimento di beni in natura rientranti nel patrimonio di costituzione.

### **3.2. Diminuzioni rilevanti**

Rilevano, quali fattori decrementativi, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, aziende o rami, nonché le **riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti**. I decrementi in parola devono essere considerati **a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati**.

### **Esempio**

La Gamma s.r.l. presenta nel bilancio 2016 la seguente situazione:

- patrimonio netto al 31.12.2010: euro 700.000;
- utile accantonato a riserva disponibile: euro 25.000;
- distribuzione riserve in data 5.2.2016: euro 10.000;
- versamento in conto capitale in data 5.3.2016: euro 80.000.

Mentre la distribuzione delle riserve rileva per l'intero ammontare, il versamento in conto capitale deve essere assunto, ai fini ACE, per una frazione rapportata all'anno (dal 5.3.2016 al 31.12.2016 compresi), ovvero per euro 66.010,93 (euro 80.000 \* 302/366).

La deduzione ACE è, pertanto, così determinata:

$(\text{euro } 25.000,00 - \text{euro } 10.000,00 + \text{euro } 66.010,93) * 4,75\% = \text{euro } 81.010,93 * 4,75\% = \text{euro } 3.848,02$

Ipotizzando un reddito d'impresa lordo di euro 50.000 l'aliquota IRES deve essere applicata all'imponibile fiscale netto di euro 46.151,98 (euro 50.000 al netto della deduzione ACE).

Ai fini della determinazione della base di calcolo ACE, **non rileva, invece, la perdita d'esercizio**, con l'effetto che, nell'ipotesi di versamenti in denaro a copertura delle perdite, la detassazione spetta sull'intero ammontare apportato dai soci – sempre assunto *pro rata temporis*, in virtù della data dell'effettiva esecuzione – e non al netto del predetto risultato economico. A questo proposito, si segnala, tuttavia, che in ciascun esercizio **la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio**, ad esclusione della riserva per acquisto di azioni proprie (art. 11 del D.M. 14.3.2012).

#### **4. Deduzione ACE dei soggetti IRPEF**

---

L'art. 1, co. 550, lett. e), della L. n. 232/2016, ha **sostituito il co. 7 dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011**, stabilendo che **l'intera disciplina dell'ACE si applica anche al reddito d'impresa delle persone fisiche, delle s.n.c. e delle s.a.s. in regime di contabilità ordinaria**: tale novità normativa è applicabile già a partire dal periodo d'imposta successivo a quella in corso al 31.12.2015 e, quindi, dall'esercizio 2016.

Il **previgente co. 7**, applicabile sino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, stabiliva, invece, che l'art. 1 del D.L. n. 201/2011 si applicava *"anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al co. 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al co. 1"*.

A partire **dal periodo d'imposta 2016**, la base di calcolo dell'ACE degli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria è, pertanto, determinata secondo le **medesime regole delle società di capitali**, fondate sull'individuazione della variazione incrementativa del capitale proprio: non è, pertanto, più individuata come il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili.

L'art. 1, co. 552, della Legge n. 232/2016 ha, tuttavia, disposto che per gli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s.) rileva, come incremento del capitale proprio, anche la **differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010**. Conseguentemente, ai fini del calcolo della deduzione ACE per i soggetti IRPEF, occorre prendere a riferimento la **somma di due componenti**, una **fissa** e una **variabile**, di cui la prima è rappresentata dalla **differenza tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010** (art. 1, co. 552, della L. 232/2016). La norma non precisa, tuttavia, se il **patrimonio netto del 2015 e quello**

**del 2010** debbano essere assunti **al netto o al lordo dei relativi utili d'esercizio**, poiché nel primo caso l'utile del 2015 rileverà solo se accantonato a riserva (in quanto incremento del 2016): diversamente, nella seconda ipotesi, l'utile 2015 concorrerà comunque alla formazione della base **ACE**, andando a formarne la componente fissa.

La seconda componente della base ACE, quella variabile (da sommare a quella fissa), è rappresentata, invece, dagli **incrementi o decrementi netti rilevati dall'1.1.2016 al 31.12.2016**, da individuarsi secondo le medesime regole illustrate in precedenza con riferimento ai soggetti Ires.

<b>BASE ACE 2015 PER GLI IMPRENDITORI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA</b>	<b>BASE ACE 2016 PER GLI IMPRENDITORI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA</b>
Patrimonio netto al termine dell'esercizio	Patrimonio netto 2015 - Patrimonio netto 2010
(-) riduzioni per disposizioni antielusive	(+) conferimenti e versamenti in denaro effettuati nel 2016 (ragguagliati alla data di versamento)
	(+) accantonamento dell'utile 2015, se non già ricompreso nella componente "statica" (non occorre effettuare nessun ragguaglio)
	(-) distribuzioni di riserve già formate effettuate nel 2016 (non occorre effettuare nessun ragguaglio)
	(-) incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari tra il 31.12.2010 e il 31.12.2016
	(-) riduzioni per disposizioni antielusive

## **5. "Sterilizzazione" della base ACE**

L'importo da confrontare con il patrimonio netto risultante dal bilancio a fine esercizio è rappresentato dalla base ACE che deve, però, essere "nettizzata" degli effetti relativi:

- alla **riduzione legata all'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari** (art. 1, co. 550, lett. d), della L. 232/2016);
- alla **presenza di eventuali situazioni soggette all'applicazione di disposizioni antielusive** di cui all'art. 10 del D.M. 14.3.2012.

### **5.1. Incrementi di titoli e valori mobiliari**

L'art. 1, co. 550, lett. d), della L. 232/2016 ha introdotto il **co. 6-bis dell'art. 1 del D.L. 201/2011**, secondo cui *"per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle **consistenza dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni** rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"*: la novità normativa è applicabile a partire dal periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

La novità normativa in argomento si applica dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015**, ossia **dal 2016**. Conseguentemente, in sede di predisposizione del mod. REDDITI SC 2017, **occorrerà ricostruire le movimentazioni dei titoli** (e valori mobiliari) sin dall'1.1.2011, al fine di verificare **se ricorrono i presupposti per ridurre la base ACE** in ragione dell'incremento delle consistenze dei titoli (e valori mobiliari) intervenute nel periodo compreso tra il 31.12.2010 e il 31.12.2016.

### Esempio

Al 31.12.2016, la Alfa s.r.l. ha maturato una base ACE lorda di euro 100.000, così costituita:

- incrementi: conferimenti in denaro (euro 80.000) e accantonamenti di utili a riserva (euro 60.000);
- riduzioni: distribuzione di riserve pregresse ai soci (euro 40.000).

Si consideri, inoltre, che al 31.12.2010 la società disponeva di uno stock di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni pari a euro 8.000 e che nel 2014 ha acquistato ulteriori titoli per euro 16.000. Conseguentemente, nel bilancio chiuso al 31.12.2016, in assenza di rettifiche dovute a valutazioni:

- lo stock di questi titoli ammonta a euro 24.000;
- l'incremento delle consistenze di titoli, rispetto al 31.12.2010, è pari a euro 16.000.

CALCOLO ACE AL NETTO DEGLI INCREMENTI DI TITOLI		
<b>A</b>	Base ACE "lorda"	euro 100.000
<b>B</b>	Stock di titoli al 31.12.2010	euro 8.000
<b>C</b>	Stock di titoli al 31.12.2016	euro 24.000
<b>D= (C-B)</b>	Incremento delle consistenze dei titoli	euro 16.000
<b>E= (A- D)</b>	Base ACE "nettizzata" dell'incremento delle consistenze dei titoli	euro 84.000
<b>E * 4,75% (coefficiente di remunerazione 2016)</b>	<b>Agevolazione ACE</b>	<b>euro 3.990</b>

Il **mod. REDDITI SC 2017 non prevede alcun campo** dove poter collocare l'incremento delle consistenze dei titoli. In assenza di puntuali indicazioni al riguardo, tale informazione potrebbe essere indicata nella **colonna 2 del rigo RS113 del mod. REDDITI SC 2017**, tra i **decrementi per attribuzione ai soci di riserve**, oppure nella precedente **colonna 1**, a diretta riduzione degli incrementi per conferimenti in denaro e degli accantonamenti degli utili a riserva.

Un'ipotesi alternativa potrebbe essere quella dell'utilizzo della **colonna 4**, riservata agli impieghi di liquidità per l'acquisto di partecipazioni in società controllate o rami d'azienda, nonché all'applicazione delle **disposizioni antielusive del D.M. 14.3.2012**, tra le quali non rientra, tuttavia, quella relativa

ai titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, come precisato dall'Agazia delle Entrate con la **C.M. 8/E/2017, par. 6.**

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio 1	Decrementi del capitale proprio 2	Incremento società quotata 3	Riduzioni 4	Differenza 5
RS113		,00	,00	,00	,00	,00
		Patrimonio netto		6	Minor importo 7	Rendimento 8
				,00	,00	4,75% ,00
		Codice fiscale		9		Rendimento attribuito 10
						,00
Eccedenza progressa 11		Eccedenza non attribuibile (di cui 12)		Rendimenti totali 13	Eccedenza trasformata in credito IRAP 14	Eccedenza riportabile 15
				,00	,00	,00

La medesima anomalia è riscontrabile nei modelli REDDITI SP e PF 2017, con l'effetto che l'eventuale incremento, rispetto al 31.12.2010, della consistenza di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, dovrebbe potersi riportare, **alternativamente:**

- nel **rigo RS45 del mod. REDDITI SP 2017** (o rigo RS37 del mod. REDDITI PF 2017) nella **colonna 2, insieme ai decrementi del capitale proprio**, per attribuzione ai soci di riserve, ovvero;
- nel **rigo RS45 del mod. REDDITI SP 2017** (o rigo RS37 del mod. REDDITI PF 2017) nella **colonna 1, a diretta riduzione degli incrementi del capitale proprio per conferimenti in denaro** e degli accantonamenti degli utili a riserva.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio 1	Decrementi del capitale proprio 2	Riduzioni 3	Differenza 4
RS45		,00	,00	,00	,00
		Patrimonio netto		6	Minor importo 7
				,00	,00
Codice fiscale 8				Rendimento attribuito 9	Rendimenti totali 10
				,00	,00

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio 1	Decrementi del capitale proprio 2	Riduzioni 3	Differenza 4	Patrimonio netto 5
RS37		,00	,00	,00	,00	,00
				6	Minor Importo 7	Rendimento 8
				,00	,00	4,75% ,00
Codice fiscale 8				Rendimento attribuito 9	Eccedenza riportata 10	Rendimenti totali 11
				,00	,00	,00
		Rendimento ceduto 12		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore 13		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore 14
		Rendimento nozionale società partecipate 15		Rendimento imprenditore utilizzato 16		Eccedenza riportabile 18
				Eccedenza trasformata in credito IRAP 17		,00
						,00

## 5.2. Disposizioni antielusive

L'art. 10 del D.M. 14.3.2012 ha stabilito alcune norme di cautela – tese ad evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, gli effetti moltiplicativi del beneficio – applicabili ai contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, potevano considerarsi **controllanti** (in base all'art. 2359 c.c.) di soggetti IRES o IRPEF, o che sono controllati, anche insieme ad altri, dalla stessa controllante.

In particolare, il co. 2 della predetta disposizione del provvedimento attuativo statuisce una **rettifica della variazione di aumento**, ovvero una riduzione – a prescindere dalla persistenza del rapporto di controllo, alla data di chiusura dell'esercizio – di un importo pari ai **conferimenti in denaro effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 in favore di**

**soggetti residenti (C.M. n. 12/E/2014, par. 3):**

- controllati;
- sottoposti al controllo del medesimo controllante;
- divenuti controllati a seguito del conferimento stesso.

A questo proposito, la relazione al D.M. 14 marzo 2012 ha chiarito che **la "sterilizzazione" opera nei confronti della società conferente**: ad esempio, nel caso di un gruppo formato dalla Alfa s.p.a. (controllante) e dalla Beta s.r.l. (controllata), se la prima effettua un conferimento in denaro a favore della seconda, la base ACE della Alfa s.p.a. viene ridotta in misura corrispondente, mentre la Beta s.r.l. può computare l'aumento del capitale o del patrimonio netto conseguente al conferimento. In altri termini, il meccanismo di neutralizzazione dell'ACE agisce sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la **rilevanza dell'apporto in capo alla società ricevente**, in coerenza con la posizione di utilizzatrice dell'apporto medesimo e, soltanto in alcuni casi, direttamente a detrimento degli incrementi di patrimonio netto delle società che ricevono gli apporti (**C.M. 12/E/2014, par. 3**).

La **variazione in aumento che residua** non ha, inoltre, effetto sino a concorrenza dei seguenti importi (art. 10, co. 3, del D.M. 14.3.2012):

- i corrispettivi erogati per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate, ovvero l'acquisizione di aziende, già appartenenti ai predetti soggetti. L'applicazione della fattispecie di sterilizzazione è, pertanto, circoscritta agli **acquisti di partecipazioni infragruppo**;
- i conferimenti in denaro provenienti da non residenti, se controllati da residenti, oppure domiciliati in Stati o territori diversi da quelli "white list";
- l'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei suddetti soggetti, avendo riguardo alla **"intrinseca natura del credito"**, e non ai criteri nominalistici o alla collocazione in bilancio (**C.M. 61/E/2001**). A tale fine, il contribuente deve determinare in modo distinto, relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti e le riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze del periodo amministrativo in corso al 31.12.2010: **le posizioni creditorie non devono, pertanto, essere sommate algebricamente** (C.M. 12/E/2014, par. 3.4).

**Esempio**

Crediti da finanziamento	31.12.2010	31.12.2015		31.12.2016	
		Importo	Variazione	Importo	Variazione
<b>Società A</b>	<b>4.500</b>	<b>3.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>4.000</b>	<b>-500</b>
<b>Finanziamenti ricevuti</b>					
<b>Società B</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>+500</b>	<b>2.500</b>	<b>+1.000</b>
<b>Società C</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>

<b>Società D</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>-1.300</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>
------------------	--------------	------------	---------------	------------	---------------

Al fine di determinare l'incremento dei crediti da finanziamento rispetto all'importo dell'esercizio in corso al 31.12.2010, la società A – ipotizzando un'invarianza degli stessi negli anni dal 2011 al 2014 – deve considerare l'andamento del saldo dei crediti rispetto ai singoli soggetti del gruppo, pervenendo, quindi, alle seguenti conclusioni:

- **società B:** al 31.12.2015 i **crediti di finanziamento risultano incrementati** di 500, che comporta una corrispondente sterilizzazione, per un pari importo, dell'incremento di capitale proprio realizzato dalla società A nel medesimo periodo d'imposta. Nel successivo esercizio, si è verificato un ulteriore incremento dei crediti di finanziamento, sempre per 500, con l'effetto che la predetta sterilizzazione sale a 1.000 nel 2016;
- **società C e D:** si è verificato un **decremento**, sia nel 2015 che nel 2016, rispetto ai crediti di finanziamento in essere al 31.12.2010, generando così un plafond positivo, che evita la sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio rilevato, in funzione di eventuali trasferimenti di denaro che avverranno nei periodi d'imposta successivi.

Il legislatore ha, pertanto, voluto **evitare la duplicazione del beneficio ACE**, che si sarebbe altrimenti prodotta nel caso in cui un'impresa riceve un conferimento in denaro che accresce l'agevolazione spettante alla conferitaria, la quale, successivamente, presta tale somma conferitale ad altre società del gruppo, affinché la impieghino per compiere nuovi conferimenti in denaro e, quindi, per aumentare il vantaggio tributario dei soggetti conferitari (**C.M. 12/E/2014, par. 3.4**).

La disciplina antielusiva si propone, pertanto, di evitare che – a fronte di un'unica immissione di denaro – si generino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è possibile presentare una specifica **istanza di disapplicazione (C.M. 21/E/2015, par. 3)**, adeguatamente motivata e corredata dall'opportuna documentazione, per dimostrare che **l'accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'ACE è stato determinato esclusivamente dall'accantonamento di utili non distribuiti**, e che lo stesso non è stato preceduto da:

- conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo;
- finanziamenti eseguiti da altre imprese del gruppo, che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo, mediante la ricezione di conferimenti in denaro.

In altri termini, l'art. 10 del D.M. 14.3.2012 potrà essere disapplicato qualora il contribuente dimostri, in sede di interpello, che **l'incremento di capitale proprio ACE non è stato preceduto da un'immissione di denaro che ha previamente aumentato il capitale proprio di un altro soggetto del gruppo**.

### **Disapplicazione delle disposizioni antielusive**

L'istanza di interpello per la disapplicazione delle norme antiabuso, in materia di ACE, è classificato tra

gli **interpelli probatori** di cui all'art. 11, co. 1, lett. b), della L. 212/2000 ("Statuto del contribuente"): avendo perso ogni carattere di "obbligatorietà" a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015, può essere sostituita da un'**apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi** (rigo RS115 del mod. REDDITI SC 2017, rigo RS46 del mod. REDDITI SP 2017 oppure rigo RS38 del mod. REDDITI PF 2017), in cui poter segnalare la **sussistenza di circostanze oggettive** che escludono il carattere "abusivo" dei conferimenti e dei finanziamenti agli effetti dell'agevolazione ACE.

Elementi conoscitivi				
Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
1	2	3	4	5
RS115	,00	,00	,00	,00
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 8 sterilizzati
	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00
	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)	Conferimenti col. 10 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 12 sterilizzati
	10	11	12	13
	,00	,00	,00	,00

  

Elementi conoscitivi				
Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
1	2	3	4	5
RS46	,00	,00	,00	,00
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 8 sterilizzati
	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00
	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)	Conferimenti col. 10 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 12 sterilizzati
	10	11	12	13
	,00	,00	,00	,00

  

Elementi conoscitivi				
Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
1	2	3	4	5
RS38	,00	,00	,00	,00
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati
	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00

Pertanto, se la società si trova in una delle situazioni previste dall'art. 10 del DM 14.3.2012, e **non intende ridurre la base ACE** degli importi menzionati dalla norma stessa, può **presentare un'istanza di interpello probatorio**, oppure procedere con la **compilazione dei campi presenti nel rigo RS115 del mod. REDDITI SC 2017** (rigo RS46 del mod. REDDITI SP 2017 o rigo RS38 del mod. REDDITI PF 2017), indicando il codice "1" nella colonna 1 di tale rigo rubricata "Interpello". Diversamente, **se l'interpello è stato presentato senza esito positivo**, ma il contribuente ritiene comunque sussistenti le condizioni per la disapplicazione della normativa antielusiva, dovrà indicare il **codice "2" nella colonna 1 "Interpello"**, compilando i campi presenti nel **rigo "Elementi conoscitivi"**, all'interno del quale dovranno essere fornite, per ciascuna tipologia, gli importi corrispondenti alle operazioni infragruppo previste dall'art. 10 del DM 14.3.2012, ovvero l'ammontare complessivo e gli **importi che hanno determinato la riduzione della base ACE**.

### Esempio 1

Nel corso del periodo d'imposta 2016, una società di capitali ha corrisposto la somma di **euro 230.000 per acquistare una partecipazione di controllo da un'altra società del gruppo**, ma non ritiene sussistente la duplicazione del beneficio ACE: conseguentemente, anziché presentare apposita istanza di interpello, decide di rappresentare tale decisione in sede di dichiarativo.

In tal caso, la società deve compilare il rigo RS115 del mod. REDDITI SC 2017, avendo cura di indicare il **codice "1"** e i **dati numerici a contenuto conoscitivo richiesti**. In virtù della decisione assunta, la società non dovrà, invece, indicare alcunché nella colonna 4 del rigo RS113 dedicata agli importi che vanno a ridurre la base ACE.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza		
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RS113		Patrimonio netto		Minor importo		Rendimento						
		6	,00	7	,00	4,75%	8	,00				
		Codice fiscale		Rendimento attribuito								
		9		10	,00							
		Eccedenza progressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
	11	,00	(di cui 12	,00 )	13	,00	14	,00	15	,00		
RS114	Maggiorazione società di comodo					Eccedenza progressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		
		1	,00	2	,00	3		,00				
RS115	Elementi conoscitivi											
	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati				
	1	2	,00	3	,00	4	230.000	,00	5	,00		
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Conferimenti col. 8 sterilizzati				
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00			
	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)		Conferimenti col. 10 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 12 sterilizzati					
	10	,00	11	,00	12	,00	13	,00				

## Esempio 2

Si supponga, invece, che la suddetta società abbia deciso di presentare apposita **istanza di interpello** all'Agenzia delle Entrate, in esito alla quale quest'ultima si sia **espressa negativamente**. In tale circostanza, se la società ritiene comunque **sussistenti le condizioni per la disapplicazione** della disciplina antielusiva, dovrà segnalare tale decisione compilando il **rigo RS115** del mod. REDDITI SC 2017, indicando il **codice "2"** e i **dati numerici a contenuto conoscitivo richiesti**.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza		
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RS113		Patrimonio netto		Minor importo		Rendimento						
		6	,00	7	,00	4,75%	8	,00				
		Codice fiscale		Rendimento attribuito								
		9		10	,00							
		Eccedenza progressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
	11	,00	(di cui 12	,00 )	13	,00	14	,00	15	,00		
RS114	Maggiorazione società di comodo					Eccedenza progressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		
		1	,00	2	,00	3		,00				
RS115	Elementi conoscitivi											
	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati				
	2	2	,00	3	,00	4	230.000	,00	5	,00		
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Conferimenti col. 8 sterilizzati				
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00			
	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)		Conferimenti col. 10 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 12 sterilizzati					
	10	,00	11	,00	12	,00	13	,00				

## Regime sanzionatorio

**Il co. 3-quinquies dell'art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997** – inserito dall'art. 15, co. 1, lett. h), n. 4), del D.Lgs. n. 158/2015 – individua, nell'ambito delle disposizioni dirette a punire le eventuali omissioni o incompletezze dei dati della dichiarazione, una **sanzione fissa** (da euro 2.000 a euro 21.000),

applicabile nei casi in cui **il contribuente non abbia provveduto a effettuare le segnalazioni richieste**, ad esempio, se:

- **non ha trasmesso l'istanza di interpello** (pur non avendo ridotto la base ACE in presenza delle operazioni menzionate nell'art. 10 del D.M. 14.3.2012), e **non ha compilato il rigo** "Elementi conoscitivi", **né ha indicato il codice "1"** nella colonna 1 del suddetto rigo;
- **ha presentato interpello** e, pur avendo ricevuto risposta sfavorevole, **non ha ridotto la base ACE e non ha compilato il rigo "Elementi conoscitivi", né ha indicato il codice "2"** nella colonna 1 del suddetto rigo.

Si ricorda, inoltre, così come precisato dalla **C.M. 8/E/2017**, che non è oggetto di disapplicazione mediante interpello **la riduzione della base ACE corrispondente all'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari**, di cui si è detto in precedenza. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che *"la fattispecie dell'investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell'articolo 10 del decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio"*.

## **6. Misura dell'agevolazione**

---

Il coefficiente della deduzione ACE è stato transitoriamente fissato nel **3%** annuo per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione (2011-2013).

Successivamente, l'**art. 1, co. 137, lett. b), della Legge n. 147/2013** ha, poi, temporaneamente incrementato tale misura, nei seguenti termini:

- **4% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;**
- 4,50% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

Infine, l'art. 1, co. 550, lett. a), della Legge n. 232/2016 ha sostituito il co. 3 dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011, stabilendo che il coefficiente ACE è pari al **2,30% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 2,70% dal successivo esercizio**: tale aliquota percentuale deve essere applicata alla **variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010**.

Ai fini della **determinazione degli acconti** relativi al periodo d'imposta 2017, con il **metodo storico**, si deve considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.

## **7. Limiti di applicazione dell'ACE**

---

L'art. 11 del D.M. 14.3.2012 stabilisce che la variazione agevolabile non può eccedere *"il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie"*. In altri

termini, la variazione in aumento del capitale proprio (differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio) può essere agevolata sino a concorrenza del patrimonio netto dell'esercizio per il quale è determinato il beneficio così come risultante dal relativo bilancio, assunto al netto della riserva per acquisto azioni proprie, ma computando anche l'utile o la perdita realizzata (C.M. 35/E/2012).

Una seconda restrizione è rappresentata dalla circostanza che l'ACE è applicabile nel **limite del reddito complessivo netto dichiarato**: l'eventuale eccedenza è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, senza alcun limite temporale, ad incremento dell'importo deducibile dal reddito d'impresa. In altri termini, l'ACE – a differenza di precedenti forme di detassazione, come la c.d. "Tremonti investimenti" – **non può mai comportare l'emersione di una perdita fiscale** in capo all'impresa, ma soltanto l'eventuale azzeramento del reddito imponibile: tale limitazione costituisce, peraltro, un trattamento di favore per il contribuente, in quanto in futuro potrà beneficiare della detassazione integrale dell'eccedenza, evitando di ricadere, sotto forma di perdita fiscale, nella rilevanza ridotta dell'80% di cui all'art. 84 del Tuir, qualora si tratti di un soggetto IRES. Al ricorrere di tale ipotesi, si genera, quindi, un **duplice effetto sul bilancio dell'esercizio**:

- l'integrale azzeramento del reddito d'impresa e, quindi, un valore nullo con riferimento all'IRES corrente;
- la necessità di rilevare le **imposte anticipate**, relativamente all'ACE incapiante nel reddito IRES, utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, senza limitazioni di tempo, qualora sussista il presupposto dei redditi imponibili futuri ragionevolmente attesi indicati dal **principio contabile nazionale Oic 25**. A questo proposito, il contribuente è, pertanto, tenuto a verificare la consistenza delle proprie perdite fiscali pregresse e il relativo regime fiscale – utilizzabili senza vincoli, in quanto prodotte nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione, oppure nel limite dell'80% – in quanto l'ACE diverrà utilizzabile soltanto nel periodo d'imposta in cui, dopo lo scomputo delle perdite pregresse, residui un reddito d'impresa positivo.

### Esempio

Reddito imponibile Ires 2016 (al lordo dell'ACE): euro 100.000

Incremento dei mezzi propri, rispetto al 31.12.2010: euro 3.000.000

Patrimonio netto al 31.12.2016: euro 4.000.000

Rendimento del capitale nozionale: 4,75%

Detassazione ACE 2014: euro 3.000.000\*4,75% = euro 142.500

**Reddito imponibile IRES 2016, al netto dell'ACE: zero**

**Eccedenza ACE 2016: euro 42.500**

Attività per imposte anticipate sull'eccedenza ACE: euro 42.500\*24% = euro 10.200

Crediti per imposte anticipate Ires (C.II.5-ter) S.P. attivo	a	Imposte anticipate Ires (20) C.E.)	10.200
---	---	---------------------------------------	--------

## 8. ACE e modelli REDDITI 2017

La determinazione, e conseguente fruizione, dell'agevolazione deve essere gestita anche mediante una specifica compilazione della dichiarazione dei redditi, differenziata a seconda della tipologia di contribuente.

### 8.1. Soggetti IRES

L'agevolazione spettante alla società e agli enti di cui all'art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) del Tuir è determinata nell'apposito prospetto del **rigo RS113 del mod. REDDITI SC 2017**, denominato

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
	1	2	3	4	5
RS113	,00	,00	,00	,00	,00
			Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
			6	7	8
			,00	,00	4,75%
			Codice fiscale		Rendimento attribuito
					9
					10
					,00
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza ripartibile
	11	12	13	14	15
	,00	(di cui),00	,00	,00	,00

"Deduzione per capitale investito proprio (ACE)".

L'ACE così liquidata è **utilizzabile in sede di calcolo del reddito d'impresa IRES**: l'agevolazione per i soggetti IRES si concretizza, infatti, in una **diminuzione del reddito complessivo dichiarato**, al netto delle perdite scomutate, da indicare nel quadro RN del mod. REDDITI SC 2017.

IRES	RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità		
			1A	1B	2	3	
			,00	,00	,00	,00	
	RN2	Perdita				,00	
	RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere		,00	
			1	2	3	,00	
			,00	,00	,00	,00	
	RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti)		in misura limitata	in misura piena	3
			1	2	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	
	RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate	Proventi esenti		,00	
			1	2	3	,00	
			,00	,00	,00	,00	
			Reddito (Netto)	Quadro RH	Altri redditi	Rimborso oneri dedotti	
			4	5	6	7	
			,00	,00	,00	,00	
	RN6	Reddito minimo	Reddito	Perdite non compensate RH	Liberalità	Start-up	
		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
		ACE	Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Reddito imponibile	
		6	7	8	9	10	
		,00	,00	,00	,00	,00	

### 8.2. Contribuenti IRPEF

Per le **imprese individuali in contabilità ordinaria**, è necessario compilare:

- il prospetto del **rigo RS37 del mod. REDDITI PF 2017**, in cui è presente il prospetto per indicare i dati necessari per la determinazione della deduzione in parola;

<b>Deduzione per capitale investito proprio (ACE)</b>	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
	RS37			Minor Importo	Rendimento
				6	7
				,00	4,75% ,00
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
	8		9	10	11
			,00	,00	,00
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
			12	13	14
			,00	,00	,00
		Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
		15	16	17	18
		,00	,00	,00	,00

- il quadro RN, in cui è necessario tener conto della deduzione per la determinazione dell'IRPEF dovuta dall'imprenditore.

<b>QUADRO RN IRPEF</b>	<b>RN1</b> REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 algs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00
	<b>RN2</b> Deduzione per abitazione principale					,00
	<b>RN3</b> Oneri deducibili					,00
<b>RN4</b> REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					,00	
<b>RN5</b> IMPOSTA LORDA					,00	

## Esempio

Un **imprenditore individuale** aveva un **patrimonio netto contabile al 31.12.2015 di euro 320.000**, e un **patrimonio netto contabile al 31.12.2010 di euro 220.000**: ha investito, in regime d'impresa, **euro 26.000 in titoli di Stato nel 2014**, senza operare alcun disinvestimento.

Il **patrimonio netto contabile al 31.12.2016** ammonta a **euro 204.215**.

Il prospetto del quadro RS è così compilato:

<b>Deduzione per capitale investito proprio (ACE)</b>	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
	1	2	3	4	5
	100.000	26.000	,00	74.000	204.215
	RS37			Minor Importo	Rendimento
				6	7
				74.000	4,75% 3.515
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
	8		9	10	11
			,00	,00	3.515
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
			12	13	14
			,00	25.630	,00
		Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
		15	16	17	18
		,00	3.515	,00	,00

Ai fini della compilazione del suddetto prospetto, bisogna precisare che nel rigo RS37, colonna 1, è stata **inserita la differenza tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010** (euro 100.000), in considerazione del fatto che **non esiste una colonna specifica del rigo RS37** in cui indicare in modo distinto la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010.

L'importo indicato nel citato rigo RS37, colonna 1, deve, poi, essere **ridotto di euro 26.000, in misura pari agli investimenti in titoli e valori mobiliari**. Alla differenza di euro 74.000, che risulta capiente rispetto al limite del patrimonio netto contabile al 31.12.2016, corrisponde un'ACE di euro 3.515, ottenuta applicando all'importo di euro 74.000 il coefficiente di remunerazione del 4,75%. Si assuma, inoltre, che l'ACE sia "capiente" rispetto al reddito (ipotizzato in euro 25.630), per cui **non emergono eccedenze riportabili, o da trasformare in crediti IRAP**, di cui si dirà in seguito.

L'art. 8, co. 3, del D.M. 14.3.2012 ha stabilito che – ai fini della determinazione dell'Irpef di cui all'art.

11 del Tuir, nonché delle detrazioni spettanti a norma dei successivi artt. 12, 13, 15 e 16 del Tuir – **la quota ACE dedotta dal reddito d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche** (e dei soci delle partecipate) beneficiarie della deduzione. Ciò sta a significare che **la quota ACE rileva per l’individuazione delle aliquote Irpef per scaglioni**: il reddito agevolato, in presenza di altri imponibili, concorre, pertanto, alla formazione del primo scaglione e dei successivi, fino a concorrenza del proprio intero ammontare. Analogamente, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e canoni di locazione, **l’ACE partecipa al reddito complessivo**, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all’importo di tale reddito. Conseguentemente, ai soli fini del calcolo dell’imposta lorda, qualora sia stato compilato il rigo RS37 del quadro RS, occorrerà determinare **l’imposta lorda** nel seguente modo:

- sommare all’importo indicato nel **rigo RN4** quello esposto nel **rigo RS37, colonna 14**;
- calcolare, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;
- determinare secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo indicato nel rigo RS37, colonna 14, e sottrarla dall’imposta sopra liquidata;
- rappresentare nel **rigo RN5** l’importo così ottenuto.

### Esempio

Si assuma il caso precedente in cui l’imprenditore abbia realizzato un **reddito d’impresa di euro 25.630** ridotto dalla deduzione ACE a euro 22.115 (euro 25.630 – euro 3.515): si supponga altresì che il contribuente abbia realizzato **altri redditi per euro 2.500**. In tale fattispecie, ipotizzando per semplicità di calcolo l’assenza di oneri deducibili, il reddito imponibile da inserire nel rigo RN4 è pari ad euro 24.615 (euro 22.115 + euro 2.500), a cui corrisponderebbe un’imposta lorda di euro 6.046 (Incidenza Irpef lorda sul reddito complessivo 24,56%). In ossequio a quanto previsto dal citato art. 8, co. 3, del DM 14.3.2012, occorre:

- sommare al reddito imponibile (pari ad euro 24.615) la detassazione ACE pari ad euro 3.515;
- calcolare l’IRPEF sul totale di euro 28.130 (euro 24.615 + euro 3.515), a cui corrisponderebbe un’imposta “virtuale” pari ad euro 7.009 (incidenza Irpef lorda sul reddito complessivo 24,92%);
- calcolare l’IRPEF sull’importo detassato di euro 3.515, che comporterebbe l’assolvimento di un’imposta “virtuale” pari ad euro 808 (incidenza Irpef lorda sul reddito complessivo 23%).

L’imposta lorda da indicare nel rigo RN5 è pari alla differenza tra i due importi, ovvero ad euro 6.201 (euro 7.009 – euro 808).

QUADRO RN IRPEF	RN1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazioni in società non operative	5
	REDDITO COMPLESSIVO	24.615 ,00	,00	,00	,00	,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale				,00
	RN3	Oneri deducibili				,00
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)				24.615 ,00
	RN5	IMPOSTA LORDA				6.201 ,00

## Impresa familiare o azienda coniugale

L'art. 8 del D.M. 14.3.2012 ha stabilito che la deduzione ACE eccedente il reddito dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) è **attribuita all'imprenditore e ai collaboratori familiari**, ovvero al coniuge dell'azienda coniugale, **in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito**. Sul punto, la C.M. 12/E/2014, par. 4 ha precisato che – ancorché le disposizioni attuative regolino esclusivamente la gestione delle eccedenze di rendimento nozionale rispetto al reddito d'impresa – **la deduzione ACE deve essere ripartita tra l'imprenditore e i familiari**, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Tale interpretazione consente, pertanto, di **garantire parità di trattamento**, in relazione alle modalità di applicazione dell'agevolazione, tra gli imprenditori individuali e quelli che operano all'interno di un'impresa familiare: ciò in quanto, ferma restando la ripartizione degli utili fra l'imprenditore e i propri familiari, ognuno dei componenti realizza una propria quota di reddito complessivo netto, derivante dall'attività d'impresa, che dovrà essere ridotta della propria percentuale di rendimento nozionale definita in base alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

Nello specifico, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale la deduzione ACE è ripartita tra il titolare e i collaboratori (o il coniuge) in proporzione alla quota di partecipazione al reddito:

- il **titolare** deve indicare l'importo della deduzione ceduta al collaboratore (o coniuge dell'azienda coniugale) nella **colonna 6 del rigo RS6 "Imputazione del reddito dell'impresa familiare"** e nella **colonna 9 del rigo RS37** del mod. REDDITI PF 2017;
- il **collaboratore (o il coniuge)** indica l'importo della deduzione ricevuta dal titolare nel **rigo RS37** del proprio mod. REDDITI PF 2017.

## Esempio

Un'impresa familiare, costituita dal titolare (60%) e dal collaboratore (40%), aveva un **patrimonio netto contabile al 31.12.2015 di euro 420.000**, mentre quello **al 31.12.2010** era di **euro 320.000**.

Il **patrimonio netto contabile al 31.12.2016** ammonta ad **euro 400.000**: il reddito d'impresa del periodo d'imposta 2016 è di euro 30.000, di cui euro 18.000 di spettanza del titolare ed euro 12.000 del collaboratore.

La **deduzione ACE 2016** è così determinata:  $\text{euro } 100.000 * 4,75\% = \text{euro } 4.750$ , di cui al titolare euro 2.850 e al collaboratore euro 1.900.

## Situazione del titolare

Imputazione del reddito dell'impresa familiare

Codice fiscale		Quota di partecipazione							
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	2	60 %						
RS6		ACE							
3	Quota di reddito	4	Quota reddito esente da ZFU	5	Quota delle ritenute d'acconto	6	di cui non utilizzate	7	ACE
	18.000 ,00		,00		,00		,00		2.850 ,00

<b>Deduzione per capitale investito proprio (ACE)</b>	Incrementi del capitale proprio	1	100.000	,00	Decrementi del capitale proprio	2	0	,00	Riduzioni	3		,00	Differenza	4	100.000	,00	Patrimonio netto	5	400.000	,00				
	RS37												Minor Importo	6	100.000	,00	Rendimento	7	4.750	,00				
														Eccedenza riportata	10	,00			Rendimenti totali	11	4.750	,00		
		8	Codice fiscale						Rendimento attribuito	9		,00		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	13	18.000	,00			Totale Rendimento nazionale società partecipate/imprenditore	14	2.850	,00	
									Rendimento ceduto	12	1.900	,00		Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	,00					Eccedenza riportabile	18	,00	,00
									Rendimento nozionale società partecipate	15		,00												
									Rendimento imprenditore utilizzato	16	2.850	,00												

Per il calcolo dell'imposta lorda operano le medesime considerazioni espresse con riguardo all'esempio precedente. Per semplicità, si ipotizzi che non sussistano altri redditi imponibili realizzati dall'imprenditore ed altri oneri deducibili. In tal caso, **il quadro RN andrà così compilato:**

<b>QUADRO RN IRPEF</b>	<b>RN1</b>	REDDITO COMPLESSIVO	1	15.150	,00	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2		,00	Credito per fondi comuni	3		,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	4		,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5		,00	
	<b>RN2</b>	Deduzione per abitazione principale			,00																	
	<b>RN3</b>	Oneri deducibili			,00																	
	<b>RN4</b>	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)			15.150	,00																
	<b>RN5</b>	IMPOSTA LORDA			3.491	,00																

### Situazione del collaboratore:

<b>Deduzione per capitale investito proprio (ACE)</b>	Incrementi del capitale proprio	1		,00	Decrementi del capitale proprio	2		,00	Riduzioni	3		,00	Differenza	4		,00	Patrimonio netto	5		,00						
	RS37												Minor Importo	6		,00	Rendimento	7		,00						
														Eccedenza riportata	10		,00			Rendimenti totali	11	1.900	,00			
		8	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						Rendimento attribuito	9	1.900	,00		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	13	12.000	,00			Totale Rendimento nazionale società partecipate/imprenditore	14	12.000	,00			
									Rendimento ceduto	12		,00		Eccedenza trasformata in credito IRAP	17		,00						Eccedenza riportabile	18		,00
									Rendimento nozionale società partecipate	15		,00														
									Rendimento imprenditore utilizzato	16	1.900	,00														

Analogamente, si assuma che non sussistano altri redditi imponibili realizzati dal collaboratore dell'impresa familiare ed altri oneri deducibili. In tal caso, **il quadro RN andrà così compilato:**

<b>QUADRO RN IRPEF</b>	<b>RN1</b>	REDDITO COMPLESSIVO	1	10.100	,00	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2		,00	Credito per fondi comuni	3		,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	4		,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5		,00	
	<b>RN2</b>	Deduzione per abitazione principale			,00																	
	<b>RN3</b>	Oneri deducibili			,00																	
	<b>RN4</b>	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)			10.100	,00																
	<b>RN5</b>	IMPOSTA LORDA			2.323	,00																

### Società di persone in contabilità ordinaria

Per far valere l'agevolazione ACE, le società di persone in contabilità ordinaria devono compilare, invece, il rigo **RS45 del mod. REDDITI SP 2017**, in cui è presente il prospetto per indicare i dati necessari per la determinazione della deduzione.

### Esempio

La società Beta s.n.c. presenta i seguenti dati:

- **patrimonio netto contabile al 31.12.2015:** euro 32.000;
- **patrimonio netto contabile al 31.12.2010:** euro 22.000;
- **patrimonio netto contabile al 31.12.2016:** euro 45.000.

Si supponga, altresì, che in data 1.2.2016 i soci della Beta s.n.c. abbiano rinunciato alla restituzione di un finanziamento erogato alla società per l'importo di euro 10.000 e che nel 2015 la società abbia investito euro 1.500 in titoli di Stato. In tale fattispecie, il suddetto prospetto del mod. REDDITI SP 2017 dovrà essere così compilato:

- **rigo RS45, colonna 1**, riportando la somma tra la **differenza fra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010** (euro 32.000 – euro 22.000 = euro 10.000) e gli **incrementi rilevanti dall'1.1.2016**, pari ad euro 9.153, costituito dalla **rinuncia del finanziamento soci**, ragguagliata ad anno (euro 10.000\*335/366);
- **rigo RS45, colonna 2**, indicando la riduzione degli incrementi del capitale proprio, in misura pari agli investimenti in titoli e valori mobiliari (euro 1.500);
- **rigo RS45, col. 4**, inserendo la **differenza tra l'importo indicato in colonna 1** (incrementi del capitale proprio) e **l'ammontare esposto nella colonna 2** (decrementi del capitale proprio), pari ad euro 17.653 (euro 10.000 + euro 9.153 – euro 1.500);
- **rigo RS45, col. 5**, esponendo il **patrimonio netto contabile alla data del 31.12.2016** (euro 45.000).

Alla differenza di euro 17.653 (rigo RS45, colonna 4 del mod. REDDITI SP 2017), che risulta capiente rispetto al patrimonio netto contabile al 31.12.2016, corrisponde un'ACE di euro 838,51 ottenuta applicando il coefficiente di remunerazione del 4,75% (euro 17.653 \* 4,75%).

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza	
	1	19.153 ,00	2	1.500 ,00	3	,00	4	17.653 ,00
RS45	Patrimonio netto		Minore importo		Rendimento			
	5	45.000 ,00	6	17.653 ,00	7	4,75%	839 ,00	
Codice fiscale	8		Rendimento attribuito		9		Rendimenti totali	
			9		,00		10 839 ,00	

L'ammontare detassato, come appena determinato nell'apposito prospetto del quadro RS, dovrà essere, poi, portato a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato della società di persone, sino ad azzerarlo: l'incentivo in parola andrà, quindi, indicato **nel rigo RF65** e andrà a **ridurre direttamente il reddito riportato nel rigo RF64**.

Ad esempio, ipotizzando un **reddito lordo di euro 20.000**, il prospetto "Determinazione del reddito" del quadro RF dovrà essere così compilato:

Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E				,00				
	RF58 Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	Reddito minimo	1	,00	2	,00			
	RF59 Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5				,00				
	RF60 REDDITO D'IMPRESA LORDO (o PERDITA)	Perdite non compensate	1	,00	2	20.000 ,00			
	RF61 Erogazioni liberali				,00				
	RF62 Proventi esenti				,00				
	RF63 REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)				20.000 ,00				
	RF64 Perdite d'impresa	In misura limitata	1	,00	In misura piena	2	,00	3	,00
	RF65 ACE				839 ,00				
	RF66 Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN)				19.161 ,00				

La quota di ACE indicata nel rigo RS45, colonna 10, che **eccede quanto utilizzato in deduzione dal reddito di impresa**, va riportata nel **rigo RN21**.

## Agevolazioni

Deduzioni Start up						
RN19	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00		,00
Detrazioni Start up						
RN20	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00		,00
RN21						ACE
						,00

Questo importo deve essere, poi, **imputato ai soci proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione agli utili**, in quanto l'ACE non può determinare una perdita in capo alla società di persone, essendo utilizzabile sino a concorrenza del reddito d'impresa.

## 9. Eccedenze ACE

La deduzione a titolo di Aiuto alla Crescita Economica, come anticipato, può essere utilizzata soltanto dopo aver scomputato le perdite pregresse dal reddito lordo, e sino a concorrenza dell'importo residuale dello stesso: l'eventuale **eccedenza** non è suscettibile di determinare l'emersione di una perdita fiscale, evitando così l'assoggettamento alla predetta disciplina del Tuir, ma può essere **riportata nei successivi periodi d'imposta**, senza limiti temporali (art. 3, co. 3, del D.M. 14.3.2012).

A questo proposito, la C.M. 12/E/2014 ha, tuttavia, precisato che il suddetto **utilizzo dell'ACE** deve ritenersi obbligatorio, sino a concorrenza del reddito residuo: diversamente, ovvero nel caso di eccedenze derivanti dal mancato esercizio della deduzione nei predetti limiti, è preclusa la riportabilità delle stesse. È stato, pertanto, sostenuto un principio analogo a quello stabilito dall'art. 96 del TUIE, in materia di riporto dell'eccedenza di ROL dei soggetti IRES, preclusa in presenza di interessi passivi non dedotti a discrezione del contribuente (C.M. 19/E/2009). Si segnala che l'art. 1, co. 549, della Legge 232/2016 ha altresì integrato l'**art. 84, co. 3, del Tuir**, riguardante la disapplicazione del precedente co. 1, in materia di utilizzo delle perdite pregresse, nel caso di trasferimento o acquisizione da terzi, anche a titolo temporaneo, della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite, e modifica – nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento, o dell'acquisizione, o nei due successivi o anteriori – dell'attività principale esercitata nell'anno in cui le perdite sono state realizzate. In particolare, è stato disposto che la limitazione si applica anche alle eccedenze ACE (art. 1, co. 4, del D.L. 201/2011) e a quelle di **interessi passivi deducibili riportabili** (art. 96, co. 4, del Tuir). Un'analoga estensione è stata operata in ambito di fusioni e scissioni di società (artt. 172, co. 7, e 173, co. 10, del Tuir), a norma dell'art. 1, co. 547, lett. c), d) ed e), della Legge 232/2016.

È, inoltre, prevista l'applicazione di particolari regole, nel caso il cui il contribuente abbia aderito ad un regime speciale dell'Ires, come la trasparenza o il consolidato fiscale, oppure intenda trasformare l'eccedenza in un credito d'imposta IRAP.

### 9.1. Società trasparente

Indipendentemente dalla tipologia di trasparenza, grande o piccola (art. 115 e 116 del Tuir), **l'eccedenza ACE è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione** agli utili, concorrendo a formare il rendimento nozionale del reddito complessivo dichiarato dal partecipante alla grande trasparenza, o del socio ammesso in deduzione dal reddito d'impresa (art. 7 del D.M. 14.3.2012). Le eccedenze ACE formatesi, presso la partecipata, **anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci**, rimanendo deducibili dal solo reddito dell'impresa in capo alla quale si sono originariamente formate.

Le medesime disposizioni si applicano alle società naturalmente trasparenti, quali quelle in nome collettivo e accomandita semplice. Sul punto, la **Circolare n. 28/IR/2012** ha precisato che:

- la persona fisica socia della società trasparente non può utilizzare questa eccedenza a riduzione di redditi diversi da quelli d'impresa, laddove per redditi d'impresa devono intendersi anche quelli di partecipazione in altre società di persone o società trasparenti di cui all'art. 116 del Tuir;
- il D.M. 14.3.2012 nulla dispone per quanto attiene alle eventuali eccedenze di ACE generatesi in capo ai soci prima dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza della società partecipata. In assenza di preclusioni specifiche, si ritiene che tali eccedenze possano essere utilizzate, in entrambi i regimi, anche per ridurre il reddito imputato per trasparenza dalla partecipata dopo l'esercizio dell'opzione.

### 9.2. Partecipante al consolidato fiscale

L'art. 6 del D.M. 14.3.2012 ha stabilito che l'importo corrispondente al rendimento nozionale, che supera il reddito complessivo netto dichiarato dalla società aderente al consolidato fiscale (nazionale o mondiale), **"è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso"**, ad eccezione delle eccedenze formatesi in periodi d'imposta precedenti a quelli di efficacia della tassazione di gruppo, che rimangono, invece, nell'esclusiva disponibilità della società che le ha maturate.

#### Esempio

Un gruppo societario è composto dalle seguenti società:

- Alfa s.r.l.: perdita fiscale di euro 5.000, e deduzione ACE di euro 15.000;
- Beta s.p.a.: reddito netto di euro 30.000, e non può beneficiare dell'agevolazione;
- Gamma s.a.p.a.: reddito netto di euro 20.000 euro, e deduzione ACE di euro 10.000.

Il reddito complessivo netto del gruppo societario, quindi, ammonta (prima della deduzione ACE) ad euro 45.000 (- euro 5.000 + euro 30.000 + euro 20.000).

#### Reddito individuale per effetto della deduzione ACE:

- Alfa s.r.l.: perdita fiscale di euro 5.000, e trasferimento della deduzione ACE alla *fiscal unit*;

- Beta s.p.a.: reddito netto di euro 30.000;
- Gamma s.a.p.a.: reddito netto di euro 10.000, previo integrale utilizzo della deduzione ACE di euro 10.000, in quanto inferiore all'imponibile lordo di euro 20.000.

Reddito complessivo: - euro 5.000 (Alfa s.r.l.) + euro 30.000 (Beta s.p.a.) + euro 10.000 (Gamma s.a.p.a.) – euro 15.000 (deduzione eccedenza ACE Alfa s.r.l.) = euro 20.000.

L'eventuale **eccedenza non trasferita alla *fiscal unit*, in quanto non trova capienza a livello di gruppo**, è computata in aumento del rendimento nozionale del successivo periodo d'imposta dalla singola società partecipante, e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d'imposta successivi al consolidato tributario (**C.M. 12/E/2014, par. 5**). L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate consente, quindi, di massimizzare il beneficio da parte dei singoli partecipanti e a livello di gruppo, garantendo altresì l'assenza di criticità rispetto alla paternità delle eventuali eccedenze in capo alla *fiscal unit*. In tale sede, è stato, inoltre, precisato che **l'attribuzione delle eccedenze alla *fiscal unit* deve avvenire in via obbligatoria**, e in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo: le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi dalle società partecipanti al consolidato fiscale. La posizione dell'Amministrazione Finanziaria permette, pertanto, di garantire la parità di trattamento con i soggetti che operano al di fuori del consolidato fiscale, evitando la possibilità di strumentalizzare, per mere finalità di risparmio fiscale, il meccanismo di riporto delle eccedenze ACE con gli effetti dell'adozione del regime dell'imposizione di gruppo.

Fermo restando che quanto sopra sostenuto dalla C.M. 12/E/2014 non trova applicazione nei confronti delle **eccedenze di ACE generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato**, per cui permane il **divieto di attribuzione al gruppo fiscale**.

### **9.3. Trasformazione in credito IRAP**

L'art. 19, co. 1, lett. b), del D.L. 91/2014 ha modificato l'art. 1, co. 4, del D.L. 201/2011, inserendo l'alternativa facoltà di beneficiare di un credito d'imposta IRAP per l'eccedenza ACE non utilizzata, applicando a tale eccedenza la relativa aliquota d'imposta sul reddito d'impresa, a seconda della tipologia di contribuente:

- i **soggetti IRES** devono applicare l'aliquota d'imposta all'eccedenza ACE per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando, appunto, per il regime del credito d'imposta;
- i **contribuenti IRES**, invece, avuto riguardo alle modalità di calcolo dell'ACE in dichiarazione, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del Tuir. In altre parole, determinano il credito d'imposta nello stesso modo in cui si calcola l'Irpef ai sensi della predetta disposizione del Tuir, distribuendo le eccedenze ACE in base agli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell'imposta.

L'importo così ottenuto è **utilizzabile in diminuzione dell'Irap**, in **cinque quote annuali** di pari ammontare, nel limite dell'IRAP dovuta in ogni esercizio: i contribuenti aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono, naturalmente, fare riferimento – ai fini dell'utilizzo del credito Irap da conversione dell'eccedenza ACE – ai 5 periodi d'imposta, e non al quinquennio solare (C.M. 21/E/2015, par. 2.2).

### **Soggetti IRES**

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la **società di capitali**, in presenza di un'eccedenza ACE derivante dall'incapienza del reddito complessivo netto dichiarato, può decidere, alternativamente, di adottare uno dei seguenti comportamenti (C.M. 21/E/2015, par. 2.1):

- riporto, ai fini IRES, nel periodo d'imposta successivo;
- conversione, anche soltanto parziale, in credito d'imposta Irap, determinato secondo i predetti criteri, osservando alcune specifiche modalità dichiarative, così come descritte nel prosieguo.

L'Amministrazione Finanziaria ritiene che, per esigenze di certezza e semplificazione operativa, la conversione dell'eccedenza ACE in credito d'imposta Irap non possa essere revocata: in altri termini, non è possibile ripristinare ai fini IRES quanto già trasformato in credito Irap.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che **le quote di credito IRAP non utilizzate non possono formare oggetto di istanza di rimborso**, con l'ulteriore conseguenza che tale eccedenza non può neppure essere ceduta ai sensi dell'art. 43-*bis*, co. 3, del D.P.R. 602/1973: la medesima esclusione deve **ricorrere anche con riguardo alla cessione infragruppo** prevista dall'art. 43-*ter* del D.P.R. 602/1973 oppure nell'ambito del consolidato fiscale (art. 7 del D.M. 9 giugno 2004), poiché si tratta di un credito IRAP, e non IRES (C.M. 21/E/2015, par. 2.2.).

### **Esempio: società di capitali che trasforma il 75% dell'eccedenza ACE in credito Irap**

Reddito complessivo netto dichiarato 2016 (dopo lo scomputo delle perdite pregresse): euro 100.000

Deduzione ACE 2016: euro 120.000

Reddito imponibile (dopo la deduzione dell'ACE): euro 0

Eccedenza ACE per reddito incapiente: euro 20.000

Eccedenza ACE che il contribuente decide di trasformare in credito IRAP: euro 20.000 \* 75% = euro 15.000

Credito IRAP da trasformazione dell'eccedenza ACE: euro 15.000 \* 24% = euro 3.600

Eccedenza ACE che il contribuente riporta ai fini IRES: euro 20.000 – euro 15.000 = euro 5.000

### **Esempio: imprenditore individuale che trasforma il 75% dell'eccedenza ACE**

Reddito complessivo netto dichiarato 2016: euro 50.000

Deduzione ACE 2016: euro 90.000

Reddito imponibile (dopo la deduzione dell'ACE): euro 0

Eccedenza ACE per reddito incapiente: euro 40.000

Eccedenza ACE che il contribuente decide di trasformare in credito IRAP: euro 40.000 \* 75% = euro 30.000

Credito IRAP da trasformazione dell'eccedenza ACE, in base agli scaglioni IRPEF:

euro 15.000 \* 23% + (euro 28.000 – euro 15.000) \* 27% + (euro 30.000 – euro 28.000) \* 38% = euro 7.720

Eccedenza ACE riportabile: euro 40.000 – euro 30.000 = euro 10.000

IMPORTI IRAP	2016	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione netta	60.000	50.000	70.000	60.000	50.000
IRAP di periodo (3,90%)	2.340 = (60.000*3,90%)	1.950 = (50.000*3,90%)	2.730 = (70.000 *3,90%)	2.340 = (60.000*3,90%)	1.950 = (50.000*3,90%)
Credito d'imposta IRAP (1/5 annuo)	1.544 = (7.720/5)	1.544 = (7.720/5)	1.544 = (7.720/5)	1.544 = (7.720/5)	1.544 = (7.720/5)
Debito IRAP netto	796	406	1.186	796	406

Nel mod. REDDITI PF 2017, l'eccedenza ACE rispetto al reddito deve essere riportata secondo le seguenti modalità:

- **campo 17 del rigo RS37** (Eccedenza trasformata in credito IRAP), indicando l'**ACE maturata nel 2016**, al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito dichiarato nel quadro RN;
- **campo 18 del rigo RS37** (Eccedenza riportabile), esponendo l'**ACE complessiva 2016** che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito dichiarato nel quadro RN.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	1	2	3	4	5
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
RS37	,00	,00	,00	,00	,00
				Minor importo	Rendimento
				,00	4,75%
	8		9	10	11
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
			,00	,00	,00
			12	13	14
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spartanza dall'imprenditore	Totale Rendimento nazionale società partecipate/imprenditore
			,00	,00	,00
		15	16	17	18
		Rendimento nazionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
		,00	,00	,00	,00

L'eccedenza ACE 2016 trasformata in credito d'imposta IRAP dovrà essere altresì indicata – oltre che negli appositi campi del prospetto presente nel quadro RS del mod. REDDITI PF 2017 – anche nella Sezione XIV "Credito ACE" del mod. IRAP 2017.

Sez. XIII Credito ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85 Credito da eccedenza ACE	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	7.720
IS86 Credito residuo IRAP 2016			3	4	
			,00	,00	
IS87 Credito residuo	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	0

Considerato che l'**IRAP dovuta dall'impresa individuale**, per il periodo d'imposta 2016, è stata assunta pari a euro 2.340, ovvero inferiore alla quota di un quinto del credito utilizzabile (euro  $7.720/5 =$  euro 1.544), tale debito viene in parte **compensato con l'eccedenza ACE trasformata in credito d'imposta IRAP**, ipotizzando che sia la prima volta che si procede alla conversione: è, pertanto, necessario compilare il rigo IR22, colonna 1, del mod. IRAP 2017.

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta		2.340	,00
	IR22	Credito d'imposta	Credito Ace	Altri crediti	3
			1 1.544 ,00	2 ,00	
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24			,00
	IR25	Acconti versati	Acconti sospesi	Credito riversato da atti di recupero	3
			1 ,00	2 ,00	
	IR26	Importo a debito			,00
	IR27	Importo a credito			,00
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo			,00
	IR29	Credito di cui si chiede il rimborso			,00
	IR30	Credito da utilizzare in compensazione			,00
	IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			,00

L'impiego di tale credito non è soggetto al generale limite di compensabilità di euro 700.000 annui (art. 34 della Legge n. 388/2000), né a quello previsto dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore ad euro 1.500.

### Trasformazione dell'eccedenza ACE e società di persone

Per le società di persone e assimilate, il rigo RS45 del mod. REDDITI SP 2017 **non prevede la colonna della trasformazione dell'eccedenza ACE in IRAP** e nemmeno quella del **riporto a nuovo dell'eccedenza non utilizzata**.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS45	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Patrimonio netto		Minore importo	Rendimento
		5 ,00	6 ,00	4,75% <sup>7</sup>	,00
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Rendimenti totali	
8	9 ,00	10 ,00			

L'assenza di tali campi è rinvenibile nella circostanza per la quale **il rendimento del capitale proprio prodotto dalle società di persone** – e da tutte le società trasparenti – ha una **destinazione obbligata**, rappresentata dalla **dichiarazione dei soci**, cui l'eccedenza verrà attribuita in trasparenza. Conseguentemente, l'eventuale **trasformazione in credito IRAP** dell'eccedenza ACE non utilizzata dalla società di persone potrà avvenire soltanto in presenza di **due condizioni**:

- la quota di ACE attribuita al socio **eccede il reddito d'impresa** a lui attribuito;
- il **socio**, in virtù di un'altra impresa personalmente esercitata, **presenti una propria dichiarazione IRAP**.

Pertanto, **le società di persone**, come tutti i soggetti trasparenti, **non possono compensare**, neppure in parte, **il proprio debito IRAP con l'eccedenza ACE prodotta**. In tal senso, anche la C.M. 21/E/2015, secondo cui *"Le modalità di utilizzo delle eccedenze ACE per i soggetti che esercitano l'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, indicate nell'articolo 7 del decreto ACE, prevedono che le eccedenze ACE determinate in capo alla società partecipata siano attribuite a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Previo utilizzo a riduzione degli ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal singolo socio, quest'ultimo potrà, anche parzialmente, scegliere se riportare nei periodi di imposta successivi l'eccedenza non utilizzata, oppure, convertirla in credito di imposta da utilizzare per ridurre la propria IRAP, secondo le modalità sopra descritte. Le modalità di conversione delle eccedenze ACE appena descritte, in linea con quanto disposto nell'articolo 8 del Decreto ACE, risultano applicabili anche ai soggetti che producono redditi in forma associata di cui all'articolo 5 del TUIR"*.

### **Trasformazione dell'eccedenza ACE e trasparenza fiscale**

L'art. 7 del D.M. 14.3.2012 stabilisce che – nel caso di trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir – **l'eccedenza ACE è attribuita a ciascun socio** in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili: conseguentemente, qualora i redditi d'impresa del periodo d'imposta 2016 del socio siano incapienti rispetto alla propria deduzione ACE complessiva, maturata nel 2016, costui *"potrà, anche parzialmente, scegliere se riportare nei periodi d'imposta successivi l'eccedenza non utilizzata, oppure, convertirla in credito d'imposta da utilizzare per ridurre la propria IRAP"* (C.M. n. 21/E/2015, par. 2.5). Tale modalità di conversione è applicabile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 14 marzo 2012, anche **ai soggetti che producono redditi d'impresa in forma associata** di cui all'art. 5 del Tuir (s.n.c., s.a.s., ecc.).

Nel caso di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le eccedenze di rendimento nozionale generatesi nel periodo d'imposta precedente a quello di efficacia dell'opzione, non attribuibili ai soci in quanto maturate nei periodi d'imposta antecedenti all'ingresso nel regime, possano formare oggetto di trasformazione in credito d'imposta utilizzabile esclusivamente a riduzione dell'IRAP della società partecipata.

### **Conversione dell'ACE e consolidato fiscale**

L'art. 6 del D.M. 14.3.2012, come anticipato, dispone che l'importo corrispondente al rendimento nozionale ACE, che supera il reddito complessivo netto dichiarato dalla società aderente al consolidato fiscale (nazionale o mondiale) **"è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso"**, ad eccezione delle eccedenze formatesi in periodi d'imposta precedenti a quelli di efficacia della tassazione di gruppo, che rimangono, invece, nell'esclusiva disponibilità della società che le ha maturate. In altri termini, la deduzione ACE della società

partecipante al consolidato IRES che residua dopo aver azzerato il proprio reddito d'impresa **deve essere attribuita prioritariamente, e nei limiti dell'imponibile di gruppo, alla fiscal unit.**

L'eventuale **eccedenza ACE della società partecipante al consolidato**, che non trova capienza nel reddito di gruppo, può, pertanto, essere **utilizzata dalla società che l'ha generata**, secondo le seguenti modalità, anche soltanto parzialmente:

- **riporto al periodo d'imposta successivo, ai fini IRES**, per poterla scomputare dal proprio reddito imponibile, prima di trasferirlo al gruppo;
- **trasformazione in credito d'imposta IRAP.**

Tale orientamento è condiviso anche dall'Agenzia delle Entrate, che si è soffermata anche sul caso della società che esercita l'opzione per il consolidato fiscale con riguardo al **triennio 2015-2017** (quadro OP, sezione II, del mod. UNICO 2015) e dispone di un'eccedenza ACE maturata nel periodo d'imposta 2014, ovvero prima dell'ingresso nel regime della tassazione di gruppo: al riguardo, la **C.M. 21/E/2015, par. 2.4**, ritiene che – trattandosi di eccedenze "non attribuibili alla fiscal unit in quanto maturate nei periodi d'imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione – possano essere oggetto di trasformazione in credito d'imposta utilizzabile esclusivamente a riduzione dell'Irap delle singole società che le hanno generate".

Il credito di imposta in esame, costituendo una **differente modalità di utilizzazione della deduzione ACE** (ai fini IRAP), non deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma trova esposizione nell'apposito prospetto del quadro RS.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza	
1	0,00	2	0,00	4	0,00	5	0,00
RS113		Patrimonio netto		Minor importo		Rendimento	
6	0,00	7	0,00	8	4,75%	9	0,00
Eccedenza progressa		Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportabile	
11	0,00	12	0,00	10	0,00	15	0,00
Eccedenza non attribuibile (di cui)		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
11	0,00	13	0,00	14	0,00	15	0,00

Per espressa previsione normativa, come anticipato, il credito d'imposta **deve essere utilizzato in diminuzione dell'IRAP "e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo"**. In altri termini, un quinto della quota di eccedenza ACE trasformata in credito secondo le modalità sopra descritte, costituisce, per ciascuno dei cinque periodi d'imposta di utilizzo, il limite massimo di fruibilità del credito. Sul punto, la C.M. 21/E/2015 ha precisato che se la quota annuale teoricamente utilizzabile è superiore all'imposta dovuta nel periodo:

- la **parte non utilizzata potrà essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP** dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale;
- la **quota trasformata in credito d'imposta e non utilizzata non può essere riallocata sotto forma di eccedenza IRES.**

## Esempio

Nel corso del periodo d'imposta 2016, società Alfa s.r.l. ha realizzato un **reddito imponibile pari a euro 16.250**, e alla fine del medesimo esercizio presenta la seguente situazione:

- **incrementi capitale proprio:** euro 800.000;
- **decrementi capitale proprio:** euro 100.000;
- **variazione in aumento capitale proprio:** euro 700.000;
- **patrimonio netto:** euro 1.600.000.

La **deduzione ACE 2016 è pari ad euro 33.250**, per effetto dell'assoggettamento al coefficiente di rendimento nozionale (4,75%) dell'importo di euro 700.000, rappresentato dalla differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio, assunta nel limite del patrimonio netto dell'esercizio per il quale è determinata l'agevolazione.

Si ipotizzi, inoltre, che tale deduzione trovi capienza nel reddito per soli euro 16.250, e la società decida di utilizzare l'eccedenza di euro 17.000 come segue:

- **riporto nel periodo d'imposta successivo (2017)** per euro 10.000;
- **trasformazione in credito d'imposta IRAP** per la differenza pari ad euro 7.000 (euro 17.000 – euro 10.000).

Il Credito d'imposta IRAP **ammonterà ad euro 1.680** = euro 7.000 (eccedenza ACE da trasformare in credito d'imposta) x 24% (aliquota IRES vigente). **La società potrà utilizzare il suddetto credito**, in compensazione dell'IRAP, **per un importo annuo di euro 336** (euro 1.680, pari all'ecce-

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza						
1	800.000	,00	2	100.000	,00	5	700.000	,00				
RS113		Patrimonio netto		6	1.600.000	,00	7	700.000	,00			
		Minor importo		7	700.000	,00	8	4,75%	9	9.120	,00	
		Eccedenza pregressa		11	,00		12	(di cui)	13	33.250	,00	
		Eccedenza non attribuibile		12	,00		14	7.000	,00	15	10.000	,00
		Rendimenti totali		13	33.250	,00	14	7.000	,00	15	10.000	,00
		Eccedenza trasformata in credito IRAP		14	7.000	,00	15	10.000	,00			

denza ACE trasformata in credito IRAP, diviso per le 5 annualità di fruibilità).

IRES		RN1		RN2		RN3		RN4		RN5		RN6	
		Reddito		Perdita		Credito di imposta		Perdite scomputabili		Perdite/Redditi		Reddito minimo	
		Liberalità				Fondi comuni d'investimento		in misura limitata		Perdite non compensate		Reddito	
		1				1		1		1		1	
		,00				,00		,00		,00		16.250	
		2				2		2		2		2	
		16.250				,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3		3		3		3	
						,00		,00		,00		,00	
						3							

**L'eccedenza ACE 2016 trasformata in credito d'imposta IRAP** deve essere, inoltre, indicata – oltre che negli appositi campi del prospetto presente nel quadro RS del mod. REDDITI SC 2017 – **nella Sezione XIV "Credito ACE" del mod. IRAP 2017**. Per semplicità, si assuma che sia la **prima volta che l'impresa ha deciso di trasformare l'eccedenza ACE in credito d'imposta IRAP**.

Sez. XIII Credito ACE	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85		1	2	3	4	5
						1.680
IS86	Credito residuo IRAP 2016			3	4	
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5
						0

Si ipotizzi, inoltre, che, nel 2016, **l'IRAP dovuta dalla società ammonti ad euro 3.000**, e che tale debito venga in parte compensato con l'eccedenza ACE trasformata in credito d'imposta IRAP.

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE - IK (sez. II e III)	IR21 Totale imposta	Credito Ace		Altri crediti		IR22
		1	2	3	4	3
			336			336
	IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					
	IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					
	IR25 Acconti versati	Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero		3
		1	2	3	4	
	IR26 Importo a debito					
	IR27 Importo a credito					
	IR28 Eccedenza di versamento a saldo					
	IR29 Credito di cui si chiede il rimborso					
	IR30 Credito da utilizzare in compensazione					
	IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale					

Le modalità di utilizzo del credito d'imposta IRAP derivante dalla conversione dell'eccedenza ACE non sono soggette alle novità introdotte dal DL 50/2017 (si veda il successivo § 10), secondo cui, a decorrere dal 24.4.2017, è disposto:

- **il decremento da euro 15.000 ad euro 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione orizzontale oltre il quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo);
- **per i soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di presentare i modelli F24** – che espongono compensazioni, a prescindere dall'importo compensato) – **solamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo").

Infatti, con riferimento alle **modalità di utilizzo del credito d'imposta IRAP** in parola, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'utilizzo del credito d'imposta è circoscritto, per espressa previsione normativa, **esclusivamente a riduzione dell'IRAP dovuta**. Conseguentemente, il credito in parola **non è utilizzabile tramite compensazione orizzontale** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997,

“in quanto l'ultimo periodo della lettera b) circoscrive l'uso del credito in esame esclusivamente a riduzione dell'Irap dovuta” (C.M. 21/E/2015, par. 2.1): ad esempio, la quota di 1/5 del credito Irap, derivante dalla trasformazione dell'eccedenza ACE maturata nel periodo d'imposta 2016 (riportata nel mod. REDDITI 2017), potrà essere utilizzata a partire dal 2017 per compensare i versamenti Irap a saldo e in acconto. L'Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, chiarito che l'utilizzo del credito in dichiarazione **non è subordinato all'apposizione del visto di conformità** previsto dall'art. 1, co. 574, L. 147/2013.

## **10. Novità ACE 2017**

---

Si segnala, infine, che l'**art. 7, co. 1, del D.L. 50/2017** ha recentemente **modificato l'art. 1 del D.L. 201/2011**, sostituendo ogni riferimento all'esercizio “*in corso al 31 dicembre 2010*” con quello al “*quinto esercizio precedente*” (co. 2, 5 e 6-bis). Conseguentemente, con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, **è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa dei soggetti in contabilità ordinaria un importo pari al coefficiente di rendimento nozionale** – 2,30% nel 2017 e 2,70% dal 2018 – applicato alla variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto periodo d'imposta precedente (e non più quello in corso al 31.12.2010), **costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell'utile del medesimo esercizio.**

**Continuano a rilevare** come **variazioni in aumento** i conferimenti in denaro, nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al **netto delle rettifiche in diminuzione**, come le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, di aziende o rami delle stesse. Le nuove norme **esplicano effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016** (ovvero, dal 2017, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Sono però previsti **appositi obblighi di ricalcolo dell'acconto IRES dovuto per il 2017**, rideterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare le nuove disposizioni, ma solo allo scopo specifico di ricalcolo dell'acconto. Ai fini del ricalcolo degli acconti, occorre calcolare un'**IRES 2016 virtuale sulla base degli incrementi netti registrati nel quinquennio 2012-2016** (e non dal 2011 al 2016, come invece avverrebbe senza le modifiche del DL 50/2017). Tendenzialmente, **questo obbligo di ricalcolo dell'acconto dovrebbe portare un maggior gettito**, in quanto la mancata considerazione degli incrementi registrati nel 2011 porta a una minore ACE e, di conseguenza, a una maggiore IRES virtuale. Tuttavia, vi sono casi nei quali l'IRES virtuale è minore, poiché non vengono considerati i decrementi della base ACE (ad esempio, le distribuzioni ai soci) registrati nel 2011: in queste situazioni, **l'obbligo di rideterminazione dell'acconto porta ad una riduzione dello stesso.**